SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 18 MARZO 1982 [1]

Manfred Burg
contro Corte di giustizia delle Comunità europee

«Dipendenti — indennità di prima sistemazione»

Causa 90/81

Massime

Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Nozione — Provvedimento di rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di prima sistemazione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

Costituisce atto recante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto un atto idoneo ad incidere direttamente, in modo negativo, sulla situazione dell'interessato, quale il provvedimento di rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di prima sistemazione.

Nella causa 90/81,

MANFRED BURG, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Schengen, Granducato del Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. François-Xavier Zwickert, direttore dell'amministrazione, in qualità di agente, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,

convenuta,

1 — Lingua processuale: il francese.

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione espressa di rigetto, in data 21 gennaio 1981, del reclamo del ricorrente, nonché della decisione del cancelliere della Corte, in data 6 novembre 1980, nella parte in cui viene negata l'indennità di prima sistemazione, di cui all'art. 5 dell'allegato VII dello Statuto del personale.

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Il ricorrente, sig. Burg, dopo essere stato assunto dalla Corte di giustizia, il 1° aprile 1977, con la qualifica di agente temporaneo, veniva nominato in ruolo, il 1° marzo 1978, col grado C 4.

Avendo egli la cittadinanza tedesca e abitando a Perl (comune tedesco sulle rive della Mosella, alla frontiera del Granducato del Lussemburgo), gli veniva concessa l'indennità di dislocazione.

L'8 novembre 1978 egli chiedeva che gli venisse concessa l'indennità di prima sistemazione e, a sostegno della sua domanda, produceva un contratto di locazione — che non prevedeva alcun canone d'affitto — per una camera a Schengen, comune lussemburghese situato a 2 km da Perl.

Il 20 dicembre 1978 il capo del servizio del personale respingeva tale domanda sostenendo che, per ottenere la suddetta indennità, il ricorrente avrebbe dovuto provare di aver effettivamente cambiato residenza ovvero di abitare veramente nel Lussemburgo (Granducato).

Il 4 luglio 1979 il ricorrente rispondeva al capo del servizio del personale che, a suo avviso, in conformità a quanto di-

sposto dall'art. 5, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto, per avere diritto all'indennità di prima sistemazione è sufficiente fruire dell'indennità di dislocazione; che la giurisprudenza della Corte in materia non poteva applicarsi al suo caso, in quanto riguardava l'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio e, infine, che il contratto di locazione costituiva la prova della sua residenza a Lussemburgo.

Con memorandum in data 7 novembre 1979, il cancelliere della Corte di giustizia refutava questi argomenti. Dopo aver ricordato che, a norma dell'art. 5, n. 3, 2° comma, dell'allegato VII dello Statuto,

«l'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione del funzionario, come anche della famiglia se il funzionario, ha diritto all'assegno di famiglia, nella sede di servizio»,

egli sosteneva che il fatto di prendere in affitto una camera a Schengen, città di frontiera del Granducato, situata a 2 km da Perl, a sua volta distante solo 30 km da Lussemburgo, non costituiva una sistemazione nel Granducato, e richiamava a sostegno della propria tesi la giurisprudenza della Corte, la quale, nella sentenza 9 novembre 1978 (causa 140/77, *Verhaaf*, Racc. pag. 2117), ha dichiarato che lo scopo dell'indennità di prima sistemazione

«è di consentire al dipendente di sostenere, a parte le spese di trasloco, gli oneri inevitabili connessi al suo inserimento in un ambiente nuovo per un periodo indeterminato, ma rilevante».

Il 13 novembre 1979 il ricorrente contestava ancora una volta la tesi sostenuta dal cancelliere della Corte, assumendo principalmente che l'art. 5, n. 3, 2° comma, dell'allegato VII dello Statuto non lo riguardava, in quanto esso contempla unicamente le persone costrette a trasferire la propria residenza per adeguarsi all'art. 20 dello stesso Statuto, e che alla sua domanda non poteva opporsi la sentenza Verhaaf. Dopo lunghe considerazioni relative ai suoi problemi di alloggio, egli chiedeva all'amministrazione della Corte di precisare la distanza minima, fra una camera d'affitto e la sua dimora a Perl, che gli avrebbe permesso di fruire dell'indennità di prima sistemazione. Alla fine di questa lettera, egli manifestava il desiderio di avere una rapida risposta, onde poter eventualmente presentare un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.

Con memorandum in data 29 novembre 1979, il cancelliere confermava la sua precedente presa di posizione. Egli aggiungeva che non era stata fornita alcuna prova di una effettiva sistemazione nel Lussemburgo e, in proposito, sottolineava che il contratto di locazione esibito dall'interessato non indicava neppure il canone d'affitto.

Il 3 dicembre 1979, il ricorrente prendeva atto di questa risposta, manifestando tuttavia il suo disappunto perché non si era dato riscontro alla precisa domanda relativa alla distanza della camera presa in affitto nel Lussemburgo dalla sua abitazione a Perl; egli chiedeva precisazioni in proposito.

Il 19 dicembre 1979 il cancelliere gli rispondeva che l'indennità di prima sistemazione non veniva concessa in funzione di una certa distanza dal luogo di dimora della famiglia, bensì in base a documenti comprovanti l'effettiva sistemazione nella sede di servizio.

Dopo aver ricevuto questa lettera, il ricorrente faceva passare otto mesi e mezzo e, il 3 settembre 1980, presentava una nuova domanda per ottenere l'indennità di prima sistemazione, domanda che, questa volta, era basata sui seguenti elementi:

1) il contratto di locazione, modificato, che prevedeva ora un canone di 1 800 BFR per due camere;

2) alcune fatture intese a provare ch'egli aveva acquistato dei mobili;

3) delle fotocopie del suo passaporto e di quello della moglie, comprovanti che i coniugi avevano trasferito la propria residenza nel Granducato.

Il 6 novembre 1980 il cancelliere respingeva detta domanda, basandosi sugli argomenti già svolti in precedenza.

Il 10 novembre 1980 il ricorrente proponeva contro tale decisione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contestando ancora una volta la tesi dell'amministrazione della Corte.

Il 21 gennaio 1981 il presidente della Corte decideva di respingere il reclamo, ritenendo in via principale che questo era irricevibile, in quanto impugnava un atto che confermava varie altre decisioni emesse negli anni 1978 e 1979 e che, anche qualora fosse stato ricevibile, sarebbe stato infondato per le ragioni indicate nei vari provvedimenti di rigetto adottati dal cancelliere.

In seguito a tale decisione negativa, il ricorrente proponeva, il 14 aprile 1981, il presente ricorso, che è stato registrato in pari data presso la cancelleria della Corte.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* chiede che la Corte voglia:

«1) annullare la decisione espressa di rigetto del reclamo del ricorrente, in data 21 gennaio 1981;

2) annullare la decisione del cancelliere della Corte, in data 6 novembre 1980, nella parte in cui viene negata l'indennità di prima sistemazione;

3) statuire che il ricorrente ha diritto all'indennità di prima sistemazione con gli interessi al tasso legale sull'importo dell'indennità dalla data della scadenza fino all'effettivo pagamento;

4) dichiarare anzitutto il ricorso ricevibile e non tardivo;

5) in ogni caso, condannare la controparte a tutte le spese di causa».

La *convenuta* chiede che la Corte voglia:

«— dichiarare il ricorso irricevibile;

— in subordine, dichiararlo infondato e quindi respingerlo;

— statuire sulle spese in conformità alle disposizioni statutarie vigenti».

III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità

Il *ricorrente* contesta gli argomenti del presidente della Corte di giustizia, sostenendo che, se il memorandum del cancel-

liere in data 6 novembre 1980 poteva essere considerato come una decisione, lo stesso non può dirsi di «tutta la voluminosa corrispondenza precedente». Perciò, la risposta data dal cancelliere nel memorandum 29 novembre 1979 costituiva una decisione negativa solo «nelle date circostanze». Ora, poiché in seguito il ricorrente aveva fornito nuove prove del suo cambiamento di residenza, soltanto la risposta del 6 novembre 1980 potrebbe essere considerata come un atto idoneo a recare pregiudizio e come una decisione ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto. Stando così le cose, la presentazione d'un reclamo prima della ricezione della lettera 6 novembre 1980 sarebbe stata, secondo il ricorrente, prematura.

Perciò, «non si può ammettere che la Corte possa, considerate le circostanze, respingere il presente ricorso per scadenza dei termini, mentre la discussione è rimasta aperta fino al momento della risposta del cancelliere in data 6 novembre 1980».

La *convenuta* sostiene che — com'è stato sottolineato nella decisione del presidente della Corte di giustizia in data 19 gennaio 1981 — è intervenuta la decadenza, poiché la decisione negativa del cancelliere della Corte in data 6 novembre 1980 costituiva unicamente un atto di conferma delle decisioni negative precedenti.

Quanto all'argomento del ricorrente secondo cui le lettere del cancelliere precedenti a quella del 6 novembre 1980 costituirebbero unicamente uno scambio di corrispondenza, di note e di memoranda, non avente quindi alcun carattere di decisione, la convenuta sostiene che questo assunto è contraddetto dal contenuto di tali lettere, nelle quali tutte si concludeva infatti per il rigetto della domanda del ricorrente. D'altra parte, questi avrebbe egli stesso ammesso, nella sua domanda complementare del 13 novembre 1979, che la risposta del cancelliere in data 7 novembre 1979 costituiva una decisione impugnabile, poiché aveva sollecitato una risposta entro un termine che gli permettesse, eventualmente, di proporre reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto. Così pure, egli avrebbe riconosciuto che la risposta del cancelliere in data 29 novembre 1979 costituiva «un rigetto nelle date circostanze», confermando in tal modo che si trattava di una decisione, benché, a suo avviso «rebus sic stantibus».

Quanto all'argomento del ricorrente secondo cui, nella sua domanda del 3 settembre 1980, egli avrebbe fornito «nuove prove del cambiamento effettivamente intervenuto», cosicché soltanto la risposta 6 novembre 1980 potrebbe essere considerata come decisione ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, la convenuta sostiene che, se ciò fosse esatto, la questione della ricevibilità di tale domanda avrebbe potuto essere discussa. Invece, l'allegazione del ricorrente è inammissibile in quanto l'interessato continua sempre ad abitare con la famiglia nella sua casa di Perl e il fatto della consegna di un letto a Schengen è irrilevante, come pure la menzione del cambiamento di residenza apposta sul suo passaporto e su quello della moglie dall'ambasciata tedesca, poiché questa iscrizione può essere ottenuta in base al semplice attestato che la persona di cui trattasi è dipendente delle Comunità.

Nella replica, il *ricorrente* torna anzitutto sui fatti per sottolineare che non vi è stata alcuna decisione prima del memorandum del cancelliere in data 6 novembre 1980. Certamente, egli considera, «sarebbe stato facile, e nell'interesse di tutti, che il memorandum del cancelliere in data 7 novembre 1979 avesse assunto la forma di una decisione chiara e precisa, priva di ambiguità, tale da far de-

correre i termini d'impugnazione»; a suo avviso, però, ciò non si era «manifestamente verificato», poiché detto memorandum costituiva semplicemente una fase della discussione, come risulterebbe dagli ultimi due capoversi, in cui si parla della mancata prova dell'effettivo trasferimento da Perl a Schengen e della breve distanza fra questi due comuni. In realtà il ricorrente avrebbe capito che, nei suddetti ultimi due capoversi, gli veniva chiesto un supplemento di prova e che la discussione rimaneva aperta. Questa convinzione sarebbe confermata dalla circostanza che, nel suo memorandum 3 settembre 1980, il ricorrente aveva fornito una nuova serie di prove, onde ottenere l'indennità di prima sistemazione.

Perciò, la «teoria degli atti confermativi» non può, a suo avviso, trovare applicazione nella fattispecie in quanto nessun atto precedente costituiva una decisione, dal momento che il primo atto di questo tipo è rappresentato dal memorandum del cancelliere in data 6 novembre 1980.

Nella controreplica, la *convenuta* sostiene che il ricorrente, facendo rinvio agli ultimi due capoversi del memorandum del cancelliere in data 7 novembre 1979, ha passato sotto silenzio i brani in cui il cancelliere respingeva gli argomenti del sig. Burg e la sua domanda. Dichiarando

«Mi spiace di non poter accogliere i suoi argomenti . . .

Inoltre, non posso condividere il suo punto di vista . . .»,

il cancelliere avrebbe infatti adottato una chiara posizione negativa.

Quanto all'allegazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe fornito prove supplementari nel proprio memorandum 3 settembre 1980, la convenuta sostiene che in questo memorandum si chiedeva nuovamente la concessione dell'indennità di prima sistemazione facendo valere altri mezzi e altre prove, ma la domanda aveva pur sempre lo stesso oggetto e la sua reiezione non era altro che la conferma della decisione negativa precedente.

B — Nel merito

Il *ricorrente* esamina una dopo l'altra le varie obiezioni sollevate sia dal cancelliere, sia dal presidente della Corte per respingere la sua domanda.

Anzitutto, per quanto riguarda la sentenza Verhaaf, il ricorrente sostiene che le situazioni e, di conseguenza, le soluzioni non sono analoghe, poiché, in primo luogo, il Verhaaf non aveva dovuto inserirsi in un ambiente nuovo, dal momento che era ritornato nello stesso ambiente, dietro sua propria richiesta, nove mesi dopo averlo lasciato e, in secondo luogo, mentre il ricorrente Burg chiede un'indennità di prima sistemazione, il Verhaaf chiedeva tale indennità in base ad una «assegnazione» ad una «nuova sede di servizio». Ora, queste due situazioni sono state differenziate dall'art. 5 dell'allegato VII dello Statuto, in quanto l'indennità di prima sistemazione è prevista dal n. 1, mentre quella chiesta dal Verhaaf è prevista dal n. 2 dello stesso articolo. Il ricorrente ribadisce inoltre che, a suo avviso, l'art. 5, n. 3, si applica unicamente ai casi indicati nella seconda parte della prima frase del n. 1 di detto articolo 5.

A sostegno della sua tesi, il ricorrente si riferisce a quanto esposto dalla Corte dei conti, nella sua relazione, circa l'inden-

nità di prima sistemazione (GU n. C 342 del 31 dicembre 1980, pag. 168), nonché alla risposta della Commissione (pubblicata nella stessa Gazzetta ufficiale, a pag. 294).

La Corte dei conti avrebbe fatto una distinzione fra due categorie di persone che hanno diritto all'indennità di prima sistemazione:

— coloro che hanno diritto all'indennità di dislocazione non dovrebbero fornire alcuna prova e dovrebbero fruire automaticamente dell'indennità di prima sistemazione;

— coloro che devono fornire la prova di aver dovuto cambiare la residenza per adempiere gli obblighi connessi al loro rapporto d'impiego, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

La Corte dei conti avrebbe d'altronde proposto di mantenere in vigore l'indennità di prima sistemazione soltanto per la seconda categoria di dipendenti.

La Commissione avrebbe dichiarato che «l'unico modo per giungere al risultato desiderato dalla Corte dei conti sarebbe quello di modificare lo Statuto».

Secondo il ricorrente, il sistema attuale è giustificato, in quanto riconosce automaticamente, al personale che fruisce dell'indennità di dislocazione, anche il diritto all'indenità di prima sistemazione, poiché quest'ultima — che non si confonde con il rimborso delle spese di trasloco — copre «le cosiddette spese straordinarie». Perciò, la differenziazione fra le due indennità stabilita dall'art. 5 risponde alla logica ed è certo che il n. 3, seconda frase, dello stesso articolo riguarda unicamente i dipendenti che non hanno diritto all'indennità di dislocazione, per i quali vale la presunzione ch'essi debbano affrontare spese effettive, che non esistono nei casi di cambiamento di residenza.

Infine, dalla sentenza Verhaaf risulterebbe che il dipendente deve provare il «suo inserimento in un ambiente nuovo per un periodo indeterminato, ma rilevante». La nozione di «ambiente nuovo» non si definisce mediante un raffronto fra Perl e Schengen, bensì relativamente al luogo di lavoro. Perciò, il ricorrente soddisfa pienamente la condizione posta dalla sentenza Verhaaf, poiché l'ambiente della Corte di giustizia di Lussemburgo è assolutamento nuovo rispetto a quello del suo impiego anteriore, cioè il servizio di sicurezza all'aeroporto di Francoforte. È quindi in relazione a tali circostanze che i casi Burg e Verhaaf sono «fondamentalmente diversi», dal momento che il Verhaaf tornava nell'ambiente di lavoro precedente, mentre, per il ricorrente, tutto è nuovo nel suo lavoro a Lussemburgo.

La *convenuta* esamina il merito soltanto in via subordinata. Essa ricorda che lo Statuto fa dipendere l'attribuzione dell'indennità di prima sistemazione da due presupposti.

— il dipendente deve fruire dell'indennità di dislocazione ovvero provare di essere tenuto a cambiare residenza per adempiere gli obblighi derivanti dall'art. 20 dello Statuto (art. 5, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto);

— egli deve inoltre produrre i documenti comprovanti la sua sistemazione nella sede di servizio (art. 5, n. 3).

A giusto titolo, quindi, il provvedimento amministrativo adottato nei confronti del ricorrente ammetteva che questi soddisfaceva la prima, ma non la seconda condizione posta dallo Statuto, poiché dai documenti presentati dall'interessato non

risultava la prova richiesta su quest'ultimo punto.

È per questo che il ricorrente sostiene che l'art. 5, n. 3, non si applica nei suoi confronti, dal momento ch'egli fruisce dell'indennità di dislocazione. Tuttavia una siffatta interpretazione, che si risolve nel non vedere più nell'indennità di cui trattasi un rimborso spese, bensì un supplemento di retribuzione, è in constrasto con il complesso delle disposizioni che figurano nella Sezione 3 «Rimborso spese» e non è stata ammessa nella giurisprudenza. Essa è stata infatti respinta dalla Corte, nella sentenza Verhaaf, ed anche dall'avvocato generale Roemer, nelle conclusioni da lui presentate il 10 maggio 1960 (cause riunite 27 e 39/59, *Campolongo c/ Alta Autorità*, Racc. pag. 801) e dall'avvocato generale Reischl, nelle conslusioni relative alla causa Verhaaf.

Da questa giurisprudenza risulterebbe che «soltanto l'inserimento in un ambiente nuovo per ragioni di servizio, con conseguenti spese, dà diritto all'indennità di prima sistemazione». Pertanto, l'art. 5, n. 3, 2° comma, dovrebbe applicarsi a qualsiasi dipendente che soddisfi le condizioni per ottenere l'indennità di prima sistemazione.

Quanto alle considerazioni della Corte dei conti circa l'indennità di prima sistemazione, nonché alla risposta della Commissione, la convenuta sostiene che la Corte dei conti ha criticato e denunciato la prassi abusiva consistente nell'attribuire l'indennità di prima sistemazione all'unica condizione che l'interessato abbia diritto all'indennità di dislocazione, ed ha ritenuto che l'attribuzione dell'indennità di prima sistemazione dovrebbe essere subordinata al fatto che il dipendente abbia sostenuto delle spese. Anche la Commissione avrebbe insistito sulla necessità della prova che i dipendenti abbiano dovuto subire spese di sistemazione.

Inoltre, dall'esame dei documenti risulterebbe che il ricorrente ha cercato, mediante «simulati cambiamenti di residenza», di farsi attribuire un'indennità statutaria cui non ha diritto.

Nella replica, il *ricorrente* contesta l'affermazione della Corte secondo cui egli avrebbe tentato di farsi attribuire l'indennità di prima sistemazione mediante simulati cambiamenti di residenza e sostiene che l'inserimento, nel contratto di locazione, dell'importo del canone di affitto non ha carattere doloso. In realtà, il ricorrente avrebbe unicamente cercato di rispondere alla domanda formulata nel memorandum del capo del servizio del personale, intesa a sapere se l'interessato abitava realmente nel Lussemburgo. Su tale base, egli è stato indotto a sostenere delle spese onde fornire le prove richieste, per sentirsi dire, in definitiva, che «comunque, lo spostamento da Perl a Schengen non [poteva] avere alcuna conseguenza».

Per quanto riguarda la risposta data dalla Commissione alla Corte dei conti in merito all'indennità di prima sistemazione, il ricorrente ammette che, pur trattandosi di «spese», dal testo della Commissione risulta che costituiscono spese di sistemazione anche quelle sostenute «da persone che, al momento dell'assunzione, sono già residenti nella sede di servizio». Questa considerazione basta a provare che, per quanto riguarda l'indennità di prima sistemazione, le spese non sono automaticamente connesse ad un trasferimento di residenza o di domicilio.

L'indennità di prima sistemazione ha carattere forfettario e non può essere paragonata al rimborso delle spese di trasloco. Essa è basata sulla «fondata ipotesi che qualsiasi assunzione in servizio dà luogo a delle spese straordinarie». Non è necessaria alcun'altra prova, quanto meno nell'ipotesi che il nuovo dipendente fruisca dell'indennità di dislocazione, com'è il caso del Burg.

Nella controreplica, la *convenuta* torna su quanto da essa qualificato come «simulati cambiamenti di residenza» del ricorrente. L'argomento da questi dedotto e consistente nel sostenere che il contratto di locazione era stato completato su richiesta dell'amministrazione sarebbe discutibile. Il Burg, in effetti, aveva presentato un contratto in data 12 novembre 1978, che non indicava l'importo del canone. Poiché questo fatto era stato rilevato in un memorandum del 29 novembre 1979, il Burg produceva, il 3 settembre 1980, un atto complementare in cui veniva indicato un canone di affitto di 1 800 franchi, questa volta per un'abitazione di due stanze.

La convenuta si chiede inoltre come il ricorrente possa conciliare la sua affermazione di aver stabilito il proprio domicilio a Schengen «con le sue precedenti dichiarazioni nel senso che non poteva affrontare, dal punto di vista finanziario, un trasloco da Perl a Schengen».

IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 10 dicembre 1981, il ricorrente, rappresentato dall'avv. Biel, del foro di Lussemburgo, e la Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Zwickert, direttore dell'amministrazione, in qualità di agente, assistito dall'avv. Bonn, del foro di Lussemburgo, hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti loro rivolti dalla Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza dell'11 febbraio 1982.

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 14 aprile 1982, il sig. Burg, dipendente della Corte di giustizia inquadrato al grado C 4, ha proposto a questa Corte, in forza dell'art. 90 dello Statuto del personale, un ricorso inteso all'annullamento della decisione del presidente della Corte in data 21 gennaio 1981 con la quale si respingeva il suo precedente reclamo amministrativo, nonché della decisione del cancelliere della Corte in data 6 novembre 1980, con la quale gli veniva negata l'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 5 dell'allegato VII dello Statuto.

2 L'art. 5 dell'allegato VII dello Statuto dispone, per quanto è rilevante nella presente causa,

— al n. 1, che:

«Un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base, se trattasi di un funzionario avente diritto all'assegno di famiglia, e pari a un mese di stipendio base, se trattasi di un funzionario non avente diritto

all'assegno di famiglia, è dovuta al funzionario di ruolo che soddisfi alle condizioni richieste per essere ammesso al beneficio dell'indennità di dislocazione o che giustifichi di aver dovuto cambiare la residenza per soddisfare agli obblighi dell'art. 20 dello Statuto»;

— al n. 3, 2° comma, che:

«L'indennità di prima sistemazione è versata dietro presentazione di documenti comprovanti l'avvenuta sistemazione del funzionario, come anche della famiglia se il funzionario ha diritto all'assegno di famiglia, nella sede di servizio».

3 Risulta che il ricorrente soddisfa le condizioni per fruire dell'indennità di dislocazione. Al momento dell'assunzione, nel 1977, egli abitava con la moglie e la figlia a Perl, località situata sulla riva tedesca della Mosella. Nel 1978 egli chiedeva che gli venisse attribuita l'indennità di prima sistemazione e produceva, a sostegno della domanda, un contratto di locazione — che non prevedeva alcun canone — in data 12 novembre 1978, relativo ad una camera a Schengen, comune situato sulla riva lussemburghese della Mosella.

4 Questa domanda veniva respinta una prima volta il 20 dicembre 1978 dal capo del servizio del personale della Corte e costituiva poi oggetto di uno scambio di lettere fra il ricorrente e il cancelliere.

Sulla ricevibilità

5 L'amministrazione della Corte sostiene che il ricorso è irricevibile, in quanto diretto contro una decisione datata 6 novembre 1980, puramente confermativa di precedenti decisioni di rigetto e in particolare di quella contenuta nel memorandum del cancelliere in data 7 novembre 1979.

6 Il ricorrente sostiene invece che soltanto il memorandum 6 novembre 1980 può essere considerato «come un atto idoneo a recare pregiudizio e come una decisione ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto», poiché tutti i precedenti memoranda non erano altro che lettere facenti parte di una corrispondenza intesa a discutere la questione della prova del trasloco del ricorrente da Perl a Schengen; perciò, a suo avviso, la lettera del cancelliere in data 7 novembre 1979 dev'essere considerata come una richiesta di ulteriori prove, rivolta al ricorrente.

7 Pertanto, di fronte a queste due tesi contrapposte, si deve anzitutto determinare la natura giuridica del memorandum 7 novembre 1979.

8 In questo documento, il cancelliere precisa, nel secondo e nel terzo capoverso:

«Mi spiace di non poter accogliere i suoi argomenti . . .»

«Inoltre, non posso condividere il suo punto di vista . . .»

e dichiara, nell'ultimo capoverso,

«Tengo ad informarla del fatto che, in primo luogo, un contratto di locazione per una camera situata a 2 km dalla Sua dimora attuale non può costituire una prova della Sua effettiva sistemazione in detta camera e, in secondo luogo, anche qualora Ella potesse provare il trasferimento dal Suo luogo di residenza, una distanza di 2 km non potrebbe comunque essere sufficiente a provare l'inserimento in un ambiente nuovo, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte in materia».

9 Un documento del genere non può costituire un atto preparatorio dell'atto recante pregiudizio, poiché dall'ultimo capoverso risulta che il cancelliere non soltanto respingeva la prova proposta dal ricorrente, ma sottolineava inoltre che, anche qualora una siffatta prova avesse potuto essere validamente fornita, la domanda formulata dal ricorrente avrebbe dovuto cionondimeno essere respinta per ragioni di merito.

10 Dall'insieme delle espressioni usate e dall'intero contesto risulta che questo documento rappresenta un provvedimento di rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di prima sistemazione e costituisce un atto idoneo a incidere direttamente, in modo negativo, sulla situazione dell'interessato, e cioè un atto recante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. Inoltre, anche ammettendo che il ricorrente avesse potuto nutrire un qualsiasi dubbio circa la qualificazione giuridica di questo memorandum, tale incertezza avrebbe dovuto essere dissipata definitivamente dal memorandum del cancelliere in data 29 novembre 1979, che si riferiva a quello del 7 novembre qualificandolo come decisione di non attribuire l'indennità di prima sistemazione.

11 Stando così le cose, a torto il ricorrente cerca di dimostrare che solo il memorandum del 6 novembre 1980 costituirebbe un atto recante pregiudizio, sostenendo che, nella sua domanda del 3 settembre 1980, egli aveva fornito nuove prove del suo trasferimento a Schengen. In effetti, poiché la decisione del cancelliere in data 7 novembre 1979 respingeva la domanda del ricorrente in data 4 luglio 1979 per il motivo che uno spostamento di 2 km non poteva essere considerato, di per sé, come inserimento in un nuovo ambiente, e poiché il ricorrente, nella sua domanda del 3 settembre 1980, non ha addotto nuovi elementi a riprova di uno spostamento configurantesi in modo diverso da quello fatto valere nelle precedenti domande, risulta che il memorandum del cancelliere in data 6 novembre 1980 è un atto puramente confermativo delle precedenti decisioni adottate dal cancelliere e in particolare di quella del 7 novembre 1979.

12 È perciò irrilevante che quest'ultima decisione sia stata seguita da una corrispondenza fra il ricorrente e la convenuta, corrispondenza conclusasi con una lettera del presidente di questa Corte in data 19 gennaio 1981, nella quale si dichiarava che il reclamo era non solo irricevibile, ma, comunque, infondato.

13 Di conseguenza, poiché il ricorrente non ha proposto reclamo, entro il termine stabilito, contro l'atto che gli arrecava pregiudizio — memorandum 7 novembre 1979 —, il ricorso registrato il 14 aprile 1981, diretto contro un atto puramente confermativo, va dichiarato irricevibile.

Sulle spese

14 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

15 Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 18 marzo 1982.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della Terza Sezione
A. Touffait

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIR GORDON SLYNN DELL'11 FEBBRAIO 1982 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

il ricorrente nella presente causa, sig. Manfred Burg, è un dipendente di questa Corte. Assunto dapprima come agente temporaneo, con effetto dal 1° aprile 1977, egli veniva nominato in ruolo il 1° marzo 1978. Col presente ricorso egli sostiene di aver diritto al pagamento dell'indennità di prima sistemazione ai sensi dell'art. 5 dell'allegato VII dello Statuto, nonché degli interessi sull'importo dovuto, dal momento in cui questo era esigibile fino alla data del pagamento; egli chiede perciò alla Corte di voler annullare l'espressa decisione di rigetto emessa dal presidente della Corte il 21 gennaio 1981 in merito al reclamo da lui proposto contro la decisione del cancelliere, in

1 — Traduzione dall'inglese.